



ISTRUZIONE OPERATIVA

Controlli istruttori – Domande di anticipo ristrutturazione e riconversione vigneti/vino investimenti

SOMMARIO

1. Oggetto.....	2
2. Controlli tecnico-amministrativi.....	2
2.1 Controllo di conformità della fideiussione	2
2.2 Gestione garanzia cartacea	2
2.3 Gestione difformità	3
2.4 Verifica validità garanzia	3
2.5 Verifica dichiarazioni (art. 29, comma 8, L.R. 14/2014)	3
2.6 Controllo Allegati.....	4
2.7 Verifica della regolarità contributiva	5
3. Controlli informatici	5
3.1 Controlli antimafia (AMF).....	5
3.2 Altri controlli di sistema	7
4. Controllo informativa antimafia	7
5. Esito istruttorio	8
6. Ulteriori indicazioni per gli istruttori.....	8



1. OGGETTO

La presente istruzione operativa disciplina i controlli che i funzionari regionali devono effettuare in fase istruttoria sulle domande di anticipo relative agli interventi misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vino investimenti

2. CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI

L'istruttore deve effettuare i seguenti controlli e l'esito della verifica deve essere riportato nel quadro controlli tecnico-amministrativi di Grape.

2.1 CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA FIDEIUSSIONE

Verificare che la fideiussione allegata sia completa, formalmente corretta e coerente con quanto riportato nel quadro dati anticipo e quindi nella domanda sottoscritta dal beneficiario; di seguito gli elementi da verificare:

- a) Dati obbligatori:
 - Numero fideiussione
 - Importo fideiussione
 - Data stipula
 - Data scadenza
 - Beneficiario della fideiussione
- b) Dati istituto bancario/assicurativo
- c) Firme dei contraenti: Ente garante e beneficiario dell'aiuto che siano digitali o olografe devono risultare entrambe sul documento di garanzia allegato su Grape.

2.2 GESTIONE GARANZIA CARTACEA

Nel caso di fideiussione con firma olografa di anche solo uno dei due contraenti il documento deve essere caricato a sistema tramite upload, non è necessario trasmettere l'originale ad ARPEA. Il beneficiario dovrà quindi conservare l'originale fino allo svincolo della garanzia e dovrà essere esibito o consegnato su richiesta di ARPEA o di altri organismi di controllo.



2.3 GESTIONE DIFFORMITÀ

In caso di irregolarità o incongruenze l'istruttore richiede la documentazione corretta/integrata (comprese le firme) al beneficiario.

La trasmissione da parte del beneficiario dovrà avvenire esclusivamente tramite la funzionalità "Invio documentazione integrativa" presente sull'applicativo Grape.

2.4 VERIFICA VALIDITÀ GARANZIA

L'istruttore deve richiedere la conferma di validità della fideiussione alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente, acquisire e registrare tale conferma nel sistema informativo, mediante modello scaricabile dal sito ARPEA.

La conferma di validità acquisita dovrà essere caricata nell'istruttoria informatica all'interno del quadro allegati.

2.5 VERIFICA DICHIARAZIONI (ART. 29, COMMA 8, L.R. 14/2014)

Le domande sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai requisiti soggettivi, alle condizioni e ai punteggi di priorità che consentono l'accesso al sostegno.

Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda quindi tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di anticipo e/o nei documenti ad essa allegati, che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità, in quanto a conoscenza diretta del beneficiario. Il controllo viene eseguito dall'organismo delegato, in quanto Pubblica Amministrazione, su un campione di domande di pagamento selezionato dagli uffici istruttori in modo che sia garantito almeno il 10% delle domande presentate. Il campione dovrà essere estratto dagli Uffici Istruttori secondo le Istruzioni Operative della Direzione Agricoltura.

In particolare, è necessario verificare che:

- il beneficiario abbia iniziato i lavori, anche mediante la richiesta di eventuale documentazione integrativa (solo per bando ristrutturazione e riconversione vigneti)
- non sussistano cause di esclusione dal percepimento del sostegno, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di incapacità a contrarre ossia a percepire sostegni.



In tal caso occorre richiedere certificato penale, formulando la richiesta di rilascio (modello in allegato) ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 313/2002 ("Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi"), specificando che è finalizzata al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000.

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., il beneficiario sia titolare del C/C bancario o postale, riportato in domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche.

In caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario, si applicano le conseguenze amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dal sostegno e applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia).

Tra i controlli svolti sulle dichiarazioni, rientra anche quello di verificare l'esistenza di un collegamento tra due o più imprese, in linea con quanto richiesto dalla normativa europea.

Nello specifico, si tratta di appurare se un'impresa unica è soggetta al controllo di un'altra azienda al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, per prevenire frodi e per garantire che i beneficiari forniscano informazioni sulla loro identificazione. Il controllo in questione è di tipo documentale ed è basato sulla dichiarazione resa dalla stessa impresa - ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Regolamento UE 2021/2116 - che specifica, in caso di esito positivo, se è sottoposta ad altrui attività di direzione o di coordinamento, indicando la partita iva della società che esercita il controllo.

Per l'azienda sorteggiata verrà quindi eseguita una visura camerale ordinaria a nome, per la conferma di quanto auto-dichiarato; per la verifica si può fare riferimento alle Istruzioni operative FEASRnonSIGC/03 Rev.1, del 29 ottobre 2024, disponibile sul sito Istituzionale di Arpea.

2.6 CONTROLLO ALLEGATI

Verificare la presenza degli allegati dichiarati in domanda e la loro conformità rispetto a quanto previsto dalle DRA e dalle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore (OP).

2.7 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Verifica del certificato D.U.R.C. se è previsto dalla DRA, verificare aggiornamento D.U.R.C. per quanto disposto dal Ministero per la pubblica amministrazione e la successiva semplificazione circolare n. 6 del 31/05/2012 e s.m.i.

Con il DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, è stabilito che per le imprese agricole l'obbligo di verifica da parte dell'Amministrazione circa la regolarità contributiva del beneficiario, è assolta mediante l'interrogazione del Registro Nazionale Debiti (RND).

Conseguentemente, per le domande il cui richiedente risulta essere, in base al codice ATECO, impresa agricola (codice 01.), l'istruttore potrà chiudere la propria istruttoria senza richiedere il DURC ⁽¹⁾ dal momento che prima del pagamento ARPEA procede con l'interrogazione del RND ed alla compensazione di eventuali debiti iscritti.

Per i beneficiari non impresa agricola, rimarrà invece valida la procedura precedentemente approvata con DD ARPEA n. 214 del 16/09/2020 e consultabile sul sito istituzionale di ARPEA, nella sezione *Documentazione - Manuali Sviluppo Rurale - CSR 23-27 - Interventi non SIGC – Disposizioni trasversali agli interventi non SIGC*.

3. CONTROLLI INFORMATICI

L'istruttore deve verificare gli esiti dei controlli automatici e gestire eventuali anomalie.

3.1 CONTROLLI ANTIMAFIA (AMF)

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia.

La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che l'OD deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal

(¹) in questi casi occorre inserire

- Non applicabile come esito della verifica del DURC, nel controllo amministrativo AMM1.6, nel quadro Controlli Amministrativi dell'istruttoria informatica, e
- nel campo Note/Elementi controllati la dicitura "beneficiario impresa agricola, verifica mediante interrogazione del RND"



beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente nella sezione Documenti.

Il dettaglio della procedura e eventuali aggiornamenti dovuti a revisioni normative sono reperibili sul sito istituzionale ARPEA, nella sezione *Documentazione - Manuali autorizzazione pagamenti - Antimafia*.

In ogni caso, durante l'istruttoria della domanda di pagamento, all'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC l'applicativo segnala la necessità di acquisizione della informazione antimafia, sulla base delle norme di cui sopra. Si segnala che il controllo SIGC denominato AMF03 fornisce all'istruttore l'indicazione della scadenza del documento precedentemente richiesto e inserito nel "Registro Antimafia" di ARPEA; è pertanto impostato come bloccante giustificabile al fine di favorire la presa visione di tale informazione da parte dell'istruttore.

Al momento della richiesta della informazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ecc.) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo; in entrambi i casi deve essere caricato su applicativo il file pdf della richiesta di informazione antimafia. Previa risoluzione dell'anomalia sarà dunque possibile chiudere l'istruttoria e inserire in elenco di liquidazione la domanda.

Le informazioni antimafia devono essere rese disponibili all'ARPEA inserendone i dati (data, protocollo) nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo. Per la richiesta antimafia occorre inserire anche il relativo file.

Qualora pervenga un'informazione positiva, il beneficiario decade dal diritto al sostegno. Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto al sostegno (art. 67, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni). Pertanto, l'OD, oltre all'inserimento a sistema dell'esito positivo (accedendo alla sezione "certificato antimafia" dell'applicativo), deve darne comunicazione ad ARPEA agli Uffici Autorizzazione Pagamenti e Affari Giuridici E Recupero Debiti.

a) **AMF01**

Se l'importo supera il massimale, verifica che non sia presente certificato antimafia con esito negativo.

b) **AMF02**

Se importo sopra massimale:

- verifica presenza certificato valido;
- verifica data di scadenza conforme ai parametri.

c) **AMF03**

Se importo sopra massimale:

- verifica presenza certificato antimafia valido;
- segnala sempre la data di scadenza.

3.2 ALTRI CONTROLLI DI SISTEMA

- **CNC06**

Verifica conto corrente:

- contabilità speciale (ove previsto)
- stato attivo
- non estinto o invalidato

- **CTRAM02**

Verifica corretta compilazione del quadro controlli tecnico-amministrativi

- **RIN01**

Verifica eventuale presenza di rinuncia o recesso del beneficiario

- **VLT02**

Verifica presenza di domanda di cambio beneficiario trasmessa e non ancora istruita/approvata.

4. CONTROLLO INFORMATIVA ANTIMAFIA

Nei casi segnalati dal sistema:

- verificare la presenza dell'informativa antimafia;
- effettuare il controllo secondo le procedure ARPEA



5. ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria si conclude con:

- esito positivo, se tutta la documentazione è conforme;
- richiesta di integrazione, in caso di carenze sanabili;
- esito negativo, in caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti.

6. ULTERIORI INDICAZIONI PER GLI ISTRUTTORI

In base a quanto previsto dall'art. 64 del Reg. (UE) N. 2021/2116 e art. 24 e 25 del Reg. (UE) 2022/127 la garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato, dopo la domanda di pagamento di saldo, che le opere siano state realizzate come da domanda di sostegno e corrispondano da quanto previsto dall'Intervento (rendicontazione spese o costi standard) e che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora i controlli in fase di liquidazione del saldo diano un esito tale da determinare la decadenza totale o parziale dal contributo, l'ente istruttore attiva le procedure di pronuncia della decadenza assegnando al beneficiario un termine per la restituzione della somma indebitamente percepita, e ne dà tempestiva comunicazione ad ARPEA, utilizzando le procedure presenti sull'applicativo. Successivamente inoltra all'ente garante, con cui il beneficiario ha stipulato la polizza fideiussoria o la garanzia, copia del provvedimento di avvio di recupero. In caso di mancato versamento entro i termini da parte del beneficiario della somma richiesta, ARPEA procede all'escussione della polizza.